

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di prevenzione vigilanza e soccorso pubblico nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio provinciale. Modificazione della legge provinciale 1 luglio 2011, n.9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le attività legate al soccorso alpino rappresentano in Trentino un'eccellenza riconosciuta, grazie alla magistrale ed encomiabile opera svolta dagli enti, le associazioni, i professionisti e i volontari che danno vita ad un sistema peculiare, efficace e certamente funzionale.

Sistema che al suo interno può però certamente trovare un maggiore efficientamento nel caso in cui venga disciplinato legislativamente a livello provinciale in modo tale da preservarne l'autonomia e le peculiarità ma nel contempo accrescere i collegamenti e le sinergie con le altre realtà provinciali che operano nel campo della protezione civile, del soccorso sanitario, della sicurezza pubblica.

La presente proposta di legge, muovendosi negli ambiti di competenza riconosciuti della PAT, persegue quindi la finalità di disciplinare in modo specifico, ma organico rispetto al sistema provinciale di protezione civile, l'organizzazione e lo svolgimento di quello che è possibile definire come soccorso specialistico, comprendente anche la prevenzione e vigilanza, nel caso di incidenti durante la pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione, a scopi turistici, sportivi, ricreativi, culturali, professionali, lavorativi o altro del territorio montano, dell'ambiente ipogeo e delle zone ostili ed impervie del territorio provinciale, settore cui la Provincia autonoma di Trento, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce preminente funzione di pubblico interesse.

Intende inoltre impostare un miglioramento nella gestione e nel coordinamento delle operazioni di soccorso specialistico in montagna, nell'ambiente ipogeo ed in quelli ostili ed impervi che si basano sull'attività di personale qualificato e certificato in grado di operare in detti ambienti in virtù della conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche ed ambientali, delle tecniche di movimentazione, progressione e gestione della sicurezza, della presenza strutturata ed organizzata sul territorio provinciale.

Come risaputo, ad oggi, per lo svolgimento del soccorso specialistico, della prevenzione e della vigilanza sopra dettagliatamente indicata afferente alla montagna la PAT si avvale del *Servizio Provinciale Trentino del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico* – in sigla CNSAS – TN, Associazione riconosciuta dalla PAT che, per il territorio della Provincia di Trento, costituisce una articolazione territoriale dotata di una propria peculiare autonomia

rispetto al Corpo Nazionale Soccorso Alpino del CAI, componente effettiva e struttura operativa del sistema provinciale di protezione civile.

Nello specifico, l'articolo 2 definisce l'oggetto specifico del presente ddl, ovviamente fatte salve le competenze specifiche delle altre strutture operative della Protezione Civile la cui attività il presente ddl intende preservare e coordinare.

Si riferisce pertanto al concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio provinciale, al concorso all'individuazione dei rischi presenti in tali ambienti e nella determinazione delle zone del territorio provinciale soggette a tali rischi; alla promozione e all'attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione ed alla divulgazione della cultura della prevenzione degli incidenti attraverso la gestione del rischio, ivi comprese l'insegnamento delle relative tecniche gestionali, nonché alla conoscenza dell'attività svolta dal CNSAS – TN.

Ed, inoltre, alla formazione ed addestramento alla prevenzione degli incidenti, alla conoscenza ed all'uso delle relative tecniche di soccorso, alla programmazione e organizzazione di idonee iniziative in vista della ricerca, del salvataggio e del soccorso degli infortunati e il recupero dei caduti in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio;

Sono anche considerate oggetto del presente ddl: la risoluzione delle emergenze mediante l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di interventi di ricerca, recupero, trasporto e soccorso, anche sanitario, in coordinamento con i competenti servizi provinciali, in montagna, nell'ambiente ipogeo nonché nelle zone ostili ed impervie del territorio, ciò anche mediante utilizzo di mezzi terrestri, aerei ed unità cinofile; la partecipazione, mediante proprio personale tecnico componente gli equipaggi, al servizio provinciale di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Helicopter Emergency Medical Service Search and Rescue (HEMS SAR), sulla base di apposite convenzioni e in collaborazione con l'Apss e la Provincia autonoma di Trento; il concorso alla rilevazione ed allo studio di dati ambientali; la possibilità di intervento in ogni altra attività diretta a prevenire o attenuare le conseguenze derivanti dalle situazioni di danno o pericolo per l'ambiente, le persone, gli animali o le cose nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio provinciale, con esclusione delle grandi emergenze o calamità ed in rapporto funzionale e coordinato con le altre strutture operative della Protezione Civile provinciale disciplinate dalla legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

Inoltre, in accordo con gli enti proposti e sulla base di apposite convenzioni le attività presenti nel comma 1 dell'articolo 2 della presente proposta di legge possono altresì riguardare anche le operazioni di evacuazione delle linee sugli impianti di risalita, l'addestramento e perfezionamento del personale degli esercenti di tali impianti e il servizio di trasporto degli infortunati sulle piste da sci ed il loro avviamento ad un centro medico ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale sugli impianti a fune, nonché l'addestramento e il perfezionamento del personale addetto.

Per quanto attiene all'organizzazione ed espletamento delle attività sopra elencate nell'articolo 3 della legge viene specificata l'autonomia del CNSAS-TN, il quale svolge i suoi compiti in autonomia organizzativa, gestionale ed operativa, provvedendo a dotarsi e mantenere beni, strumenti e modelli organizzativi e gestionali adeguati ad assicurare continuità ed efficienza alla propria azione, nel rispetto dei principi e degli obblighi contenuti nelle leggi statali e provinciali. Necessaria e importante sottolineatura viene inoltre dedicata in questo articolo al coordinamento PAT – CNSA-TN per la definizione degli aspetti di intervento attraverso i vari servizi interessati, compresi quelli a carattere sanitario o legati allo svolgimento delle attività specifiche dettagliatamente previste sempre nell'articolo 2.

Un articolo specifico è poi riservato al tema, fondamentale, della formazione e delle attività

specialistiche che, ferme restando le competenze dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), vengono poste in capo al CNSAS-TN stesso che provvede alla formazione, certificazione e verifica periodica dell'operatività del proprio personale e delle unità cinofile, sulla base di quanto previsto nel regolamento di attuazione di questa nuova legge.

Infine gli articoli riservati alla convenzione Provincia- CNSAS-TN, alla disciplina di attuazione, alle norme di abrogazione e alla disposizione finanziaria, con la specificazione che dall'applicazione di questa nuova legge non derivano maggiori spese in bilancio rispetto a quelle già autorizzate sulla missione 11(Soccorso civile), programma 01(Sistema di protezione civile), titolo 1(spese correnti).

Trento, 26 settembre 2017

cons. Pietro De Godenz



cons. Gianpiero Passamani



cons. Mario Tonina

